



# Comune di Calascibetta

(Provincia Regionale di Enna)

Via Conte Ruggero 14 – 94010 – Calascibetta – telefono 0935569111 fax 093533426  
www.comunecalascibetta.gov.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 118 DEL 31-03-2015

OGGETTO | **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)**

**Il Sindaco**

Vista la proposta n. 1 del 31-03-2015

**Premesso che:**

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
- Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;  
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

**Tenuto conto** che, nonostante il tenore letterale della norma, in ordine alla competenza, si ritiene opportuno sottoporre il piano alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenuto

conto che la L.R. 48/1991 che ha recepito l'art. 32 della L. 142/1990, attribuisce al Consiglio la competenza in materia di atti fondamentali riguardanti: *"l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*. Si ritiene, quindi, ragionevole ed opportuno che il piano di razionalizzazione, ancorché definito ed approvato dall'organo politico di vertice, che per il Comune è il Sindaco, venga condiviso con apposita delibera di indirizzo dal Consiglio Comunale, al quale, quindi, il Sindaco propone il presente Piano di razionalizzazione.

**Visto** l'allegato piano di razionalizzazione delle società partecipate;


**Visto** lo Statuto comunale;

#### **D E T E R M I N A**

**Approvare** l'allegato piano di razionalizzazione delle società partecipate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Trasmettere**, ex c. 612 art 1 L 190/14, il presente decreto con l'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune, all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**Dare atto** che la presente determina costituisce proposta per il Consiglio Comunale che, dovrà prendere atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991.



Il Sindaco  
Carmelo Cucci



**COMUNE DI CALASCIBETTA**

**Provincia di Enna**

**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



## 1. Premessa

L'avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali è avvenuto in base alla disposizione contenuta nell'art 23 D.L. 66/14 integrato dalla L 89/14 di conversione del decreto. Queste disposizioni hanno, infatti, attribuito al Commissario per la spending review l'obbligo di predisporre un piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni al fine del contenimento della spesa e della loro valorizzazione industriale.

Il piano doveva individuare specifiche misure: per la trasformazione o fusione degli organismi partecipati in base all'attività o alle dimensioni; l'efficientamento della gestione; la cessione del ramo d'azienda o di personale ad altre società. Il piano doveva essere reso operativo e vincolante per gli enti locali anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", documento pubblicato il 7 agosto 2014, con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review*, effettua un'analisi efficace dell'attuale situazione del variegato mondo delle partecipate, ed auspica la drastica riduzione delle società partecipate, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, art 1 c. 609 - 616) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" da adottare entro il 31.03.2015 che possa produrre risultati già entro fine 2015.


Utile indicazioni per la redazione del piano di razionalizzazione, secondo quanto dettato dalla L 190/14, derivano, quindi, dal programma adottato dal Commissario alla spending review, che formula spunti concreti per l'attivazione di misure di razionalizzazione, per efficientare il sistema, semplificarlo, aumentarne la trasparenza ed il controllo da parte dei cittadini, contenerne i costi di amministrazione.

In realtà, già con la L 244/07 art 3 c. 27 – 29, i comuni dovevano entro il 31.12.2010 analizzare, mediante delibera di Consiglio Comunale, la situazione delle proprie partecipazioni e valutarne in stretta correlazione con le proprie finalità istituzionali il mantenimento. Una analoga valutazione andava poi ripetuta in occasione della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed ad ogni nuova acquisizione di partecipazioni.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- 
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Tale disposizione, che introduce l'obbligo di adottare il piano di razionalizzazione, prevede che tale documento sia corredato da un'apposita relazione tecnica.

Rispetto a tali indicazioni, il presente piano si struttura, quindi, nei seguenti punti:

- quadro normativo di riferimento, che presenta una panoramica complessiva delle disposizioni che concernono i rapporti tra enti locali ed organismi partecipati, nonché le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- presentazione delle società partecipate dal Comune di Calascibetta, che ricomprende l'elenco degli organismi partecipati, le finalità istituzionali statutarie, le caratteristiche operative ed economico patrimoniali;
- individuazione delle misure di razionalizzazione, sezione nella quale si dovrà esplicitare gli obiettivi che l'organo di vertice si prefigge di raggiungere, le singole motivazioni rapportate con i criteri fissati dalla Legge 190/14 e con le caratteristiche degli organismi partecipati, l'arco temporale di realizzazione degli obiettivi, che riguarda il 2015, con rendiconto entro il 31.03.2016, ma, trattandosi di temi strategici che riguardano anche la gestione di servizi pubblici locali, può anche prevedere un orizzonte più ampio.

I tre aspetti, di cui sopra, combinati tra di loro, rappresentano la relazione tecnica di accompagnamento al Piano di razionalizzazione prevista dal legislatore.

## **2. Procedure per l'adozione del piano**

Il comma 612 dell'art 1 della legge 190/2014, indica quale organo competente alla definizione ed approvazione del piano di razionalizzazione gli organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*; tale impostazione attribuisce certamente un taglio esecutivo al documento in oggetto; tuttavia i temi che il Piano deve affrontare, afferiscono, sicuramente, a decisioni di competenza dell'organo di indirizzo politico di massima rappresentanza dell'amministrazione che è il Consiglio Comunale.

In tal senso è utile, altresì, richiamare l'art 42 comma 2 lett e) del D.Lgs. 267/00 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di atti fondamentali riguardanti: *"l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*. Si ritiene, quindi, ragionevole ed opportuno che il piano di razionalizzazione, ancorché definito ed approvato dall'organo politico di vertice, che per il Comune è il Sindaco, venga condiviso con apposita delibera di indirizzo dal Consiglio Comunale, al quale, quindi, il Sindaco propone il presente Piano di razionalizzazione.



Il piano di razionalizzazione, una volta adottato, ex c. 612 art 1 L 190/14, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

### **3. Quadro normativo di riferimento**

Come precisato in premessa, la legge di stabilità 2015, L 190/14 art 1 c 612, prevede per i Comuni la predisposizione del piano di razionalizzazione ed individua nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale di documenti che attengono alla sfera decisionale del Consiglio, nel rispetto della lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, la deliberazione consiliare di approvazione del piano potrà essere assunta "*su proposta*" proprio del Sindaco, nel caso concreto del Comune di Calascibetta del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco.

Il successivo c 614 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, i Comuni, soci di organismi partecipati, sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'art 1 c. da 563 a 568 della L 147/13 in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di dismissione, scioglimento ed alienazione delle quote societarie possedute.

Nello specifico tali disposizioni, in tema di riorganizzazione del personale, prevedono che le società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, possono, mediante accordi tra di esse, e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

Per la realizzazione di tali processi di mobilità la norma richiede, in particolare, un accordo tra le società, la previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria, la coerenza con il rispettivo ordinamento professionale, la mancanza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Non è, invece, richiesto il consenso dei lavoratori interessati. La disciplina in tema di riorganizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria, per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalla società, anche come soluzione all'eccessiva incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, o su richiesta del Comune partecipante, il quale ex art 1 c 565 e 564 L 147/13, è tenuto ad adottare in relazione ad esigenze di riorganizzazione di funzioni e servizi esternalizzati nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico finanziario, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di personale da parte delle società, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità ex c



563. Nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, le procedure di mobilità possono, anche svolgersi tra società dello stesso tipo anche operanti fuori dal territorio regionale, non tra società e pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, gli atti conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate sono esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro si applicano in misura fissa. Ai sensi del co. 568-bis, infatti, le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il co. 568 bis prevede la possibilità alternativa per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una gara ad evidenza pubblica, a doppio oggetto, che riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque



anni. In caso di società mista, al socio privato, detentore di una quota di almeno il 30%, deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Il comma 613 della legge di stabilità '15, precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

L'obbligo di predisporre il piano di razionalizzazione prende, quindi l'avvio dall'art 23 del DL 66/14, che dava mandato al Commissario per la spending review, poi tradotte in specifiche indicazioni vincolanti nella L 190/14. Tale disposizione, infatti, detta i criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Le disposizioni di cui ai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, come detto sopra, richiedevano una delibera di ricognizione da adottare da parte del Consiglio Comunale entro il 31.12.2010 per autorizzare il mantenimento delle società in essere nonché, di volta in volta, per l'acquisto di nuove partecipazioni con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La valutazione da fare per il mantenimento delle partecipazioni in essere, oltre che alla necessaria correlazione con le finalità istituzionali del Comune, richiede un obbligatorio confronto della partecipazione detenuta nella società con alternative di mercato. Valutare cioè se le attività ed i servizi gestiti dalla società potrebbero risultare più competitivi ed economicamente più vantaggiose se gestite con altre alternative di mercato.

A tal proposito la giurisprudenza contabile ( tra le varie pronunce si veda la delib della Corte dei Conti Lombardia nr 86/13 sez Controllo) ritiene che la valutazione che il Consiglio Comunale deve fare, analizzando le proprie partecipazioni, deve riguardare: l'oggetto sociale effettivo e non solo quello statutario; la natura dei servizi offerti e la correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo alla società e gli ostacoli alla reinternalizzazione; la situazione economico patrimoniale della società, le eventuali perdite, anche alla luce del bilancio consolidato necessario a regime per l'armonizzazione contabile; la commistione nella partecipata tra servizi strumentali e servizi pubblici locali con distorsione alla libera concorrenza sul mercato, vietata ai sensi dell'art 13 del D.L. 223/06.

Ai sensi, inoltre dell'art 3 c. 28 L 244/07, al fine di evitare duplicazioni e nella considerazione del divieto per i Comuni di partecipare a più forme associative per gestire il medesimo servizio bisogna verificare che non vi siano duplicazioni di attività tra più società partecipate.

Il mantenimento degli organismi partecipati impone, comunque, il contenimento dei costi sia ai sensi dell'art 1 c 611 lett e) L 190/14 ed ancor prima ex art 4 c 4 e 5 del DL 95/12 come modificato dalla lett a) c 1 art 16 DL 90/14. Tali misure prevedono che a decorrere dal 1.01.2015 il costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali non possa superare l'80% della analoga complessiva spesa sostenuta nel 2013. Il contenimento dei costi impone, altresì, una valutazione ed atti d'indirizzo per una razionalizzazione della spesa di personale, consulenze, acquisiti di beni e servizi con applicazione delle norme di contenimento della spesa vigenti per gli enti locali partecipanti.

#### **4 – Le partecipazioni dell'ente**

Il comune di Calascibetta partecipa al capitale delle seguenti società e o organismi partecipati:

1. Società per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell' ATO nr 6
2. Società Consortile Ato 5 in liquidazione
3. Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione
4. Siciliambiente spa in liquidazione
5. Società Consortile srl Rocca di Ceree

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano di razionalizzazione.

### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

La partecipazione alle società SRR, Ato 5 e Ato Enna Euno s.p.a. in liquidazione è obbligatoria ai sensi delle vigenti norme .

Per la società Siciliambiente spa in liquidazione la partecipazione viene mantenuta finì al completamento della fase di liquidazione

Per la Società Consortile srl Rocca di Cerere L'Amministrazione intende mantenere la partecipazione tenuto conto dell'attività svolta che mira principalmente alla promozione e al potenziamento del turismo del territorio ennese, attraverso il finanziamento di progetti specifici, di cui già questo comune è stato destinatario.

La Società Consortile srl Rocca di Ceree è partecipata dal comune nella misura del 1,51%, è stata costituita il 29/10/1998 con atto rep. N. 22073 e svolge l'attività di promozione e sviluppo del territorio.

